

201705737/013

Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino – Libro dei Verbali delle adunanze

Ac. 3


Dott. Zoccola

Verbale n. 3 del 14 febbraio 2018

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 9:30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torino, nominato con verbale del Consiglio Comunale n. 265/002 del 29 gennaio 2018, nelle persone dei signori:

- Dott. Paolo Zoccola – Presidente, nato a La Morra (CN), il 3 dicembre 1960, e residente in 12051 Alba (CN), Strada Croci n. 2, CF ZCC PLA 60T03 E430Y;
- Rag. Busso Silvana – Componente, nata a Zaghuan (EE), il 29 ottobre 1958 e residente in 10092 Beinasco (TO), Via Dante Alighieri n. 3, CF BSS SVN 58R69 Z352N;
- Dott. Roberto Ghiglione – Componente, nato a Tortona l'11 marzo 1961 e residente a 15053 Castelnuovo Scrivia (AL), Via Roma n.65, CF GHG RRT 61C11 L304A;

Nell'Organo collegiale di controllo così costituito, assume la presidenza dell'adunanza il Dott. Paolo Zoccola, il quale preliminarmente rileva che son presenti i signori:

- Paolo Zoccola;
- Busso Silvana;
- Ghiglione Roberto

Sono inoltre presenti i signori di seguito elencati che, occorrendo, potranno svolgere anche singolarmente le funzioni di segretario del Collegio, unitamente ad altri dipendenti su indicazioni dell'Ente "Città di Torino":




- Biagio Toscano, Funzionario dell'Ufficio rendiconto e Statistiche;

L'adunanza reca all'Ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Parere alla proposta di deliberazione del C.C. inerente a modifiche al regolamento dell'Imposta comunale di Soggiorno;
2. Varie ed eventuali.

Premesso che

- Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 2012 00174/013), la Città di Torino ha approvato il Regolamento n. 349 per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, in applicazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con lo stesso Regolamento sono state definite le relative tariffe, differenziate in rapporto alla classificazione delle strutture ricettive, per un massimo di quattro notti consecutive.
- Con successiva deliberazione (mecc. 2013 03405/013) del 16 settembre 2013, il Consiglio Comunale ha approvato alcune modifiche al Regolamento stesso, lasciando invariate le tariffe ed ampliando le



Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino – Libro dei Verbali delle adunanze

fattispecie di esenzione dall'imposta, ma estendendo a sette pernottamenti consecutivi per trimestre il prelievo nelle strutture a vocazione ricettiva di tipo residenziale (alberghi residenziali, case per ferie, case appartamenti vacanze, residence, ecc.).

- Con deliberazione del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03259/013) il Consiglio Comunale ha aggiornato le tariffe, lasciando invariato il numero massimo dei pernottamenti soggetti ad imposizione.
- Con deliberazione (mecc 2017 00993/013) del 30 marzo 2017, a completamento dell'impianto sanzionatorio, sono stati definiti in modo più dettagliato gli obblighi dei gestori, con particolare riferimento alla registrazione sul portale dell'imposta di soggiorno, alle informazioni da comunicare agli ospiti e alla esibizione della documentazione.
- L'articolo 4 ("Regime fiscale delle locazioni brevi") del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito, al comma 1: "Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".
- Il comma 5-ter del medesimo articolo 4 dispone: "Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ... nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".
- Il comma 7 dispone: "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno".
- La Regione Piemonte il 3 agosto 2017 ha emanato la Legge n. 13 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 agosto 2017), che riforma la disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.
- L'articolo 5, in particolare, disciplina le locazioni turistiche, disponendo al comma 2: "La locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti, nonché delle dotazioni tipiche della civile abitazione, ivi compresa la sola fornitura di biancheria, se richiesta, e senza alcuna prestazione di servizi accessori e complementari".
- Il comma 4 del citato articolo 5 recita: "Le locazioni turistiche possono essere gestite: a) in forma diretta; b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori".



Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino – Libro dei Verbali delle adunanze

- Il comma 5 del medesimo articolo dispone: "I proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti di cui al sopra riportato comma 4, lettera b), ottemperano, in regime amministrativo semplificato, agli adempimenti elencati, tra cui, in particolare, alla lettera d), la riscossione e trasmissione dell'Imposta di Soggiorno, dove istituita e secondo le modalità previste dal Comune territorialmente competente".
- Il comma 7 stabilisce: "Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assolvono a diversi adempimenti, tra cui la riscossione e la trasmissione dell'Imposta di Soggiorno, attraverso modalità eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza";

Tutto ciò premesso

Esaminato il testo di proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2017 05737/013 avente ad oggetto: Regolamento n. 349 per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Modifiche a seguito dell'approvazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella legge 21 giugno 2017 n. 96 e della Legge Regione Piemonte 2 agosto 2017 n. 13 sulla riforma delle strutture ricettive extra-alberghiere. #1+3+5#;

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale del 28.12.2017;

Preso atto della attestazione, rilasciata dal Dirigente della Direzione delle Risorse Finanziarie – Area Tributi e Catasto dell'Ente Città di Torino dott.ssa Daniela Mosca, circa la non ricorrenza dei presupposti di valutazione di impatto economico del provvedimento in parola, in quanto non rientrante in quelli elencati all'art. 2 delle Disposizioni approvate con Determinazione n. 59 del 17.12.2012;

Richiamato il disposto normativo dell'articolo 4 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n. 96;

Esaminato il previgente Testo del Regolamento della Città di Torino per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno (n. 349);

Preso atto delle caratteristiche di urgenza del provvedimento in parola e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;


Esaminate le proposte modificazioni al Regolamento, come sopra meglio identificato e precisamente:

L'articolo 1 ("Presupposto dell'Imposta"), viene modificato come segue:

"1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo."

L'articolo 4 ("Misura dell'Imposta"), ridefinisce il periodo massimo di applicazione dell'imposta:

"2. Nelle strutture di cui all'articolo 1 l'imposta è nelle misure indicate nell'allegato A al presente Regolamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre)."



Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino – Libro dei Verbali delle adunanze

Per ragioni di massima trasparenza verso gli ospiti, all'articolo 5, comma 2, dopo "Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente," è aggiunta la frase "affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi".

All'articolo 5, comma 3, è inserita la frase: "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno."

Inoltre all'articolo 5, sono introdotti i commi 9 e 10, con i seguenti contenuti:

"9. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili della riscossione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti."

"10. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13 i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Torino."

All'articolo 6 ("Versamenti"), viene abrogato il comma 4 e modificati i commi 1 e 3 come segue:

"1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, la riscossione e il versamento dell'Imposta di Soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con la Città di Torino."

"3. Il gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al soggetto incaricato della riscossione;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) altra modalità eventualmente convenuta."



Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino – Libro dei Verbali delle adunanze

All'articolo 7 ("Disposizioni in tema di accertamento"), comma 2, ai gestori delle strutture ricettive sono assimilati i proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13. Per rafforzare i poteri dell'Amministrazione, allo stesso comma 2 è introdotta, in calce, una ulteriore lettera: "c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del presente Regolamento."

All'articolo 8 ("Sanzioni"), comma 4, ai gestori delle strutture ricettive sono assimilati i proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13.

Inoltre, sempre all'articolo 8, comma 4, per dare maggior forza all'obbligo del gestore (espresso all'articolo 5, comma 7) "di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno", è introdotta una nuova previsione di sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, inserendo alla lettera c) il riferimento appunto alla violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 5, comma 7.

All'articolo 9 ("Riscossione coattiva") è aggiunto il seguente comma 2:

"2. Le somme incassate, a titolo di Imposta di Soggiorno, dai gestori delle strutture ricettive, compresi i proprietari, usufruttuari e chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, e dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera a), della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, e non versate nei termini alla Città di Torino, o al soggetto incaricato della riscossione, sono riscosse coattivamente, secondo le generali procedure di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 689 e s.m.i. e all'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, fatta salva l'applicazione delle norme penali."

All'articolo 11 ("Contenzioso"), dopo le parole "Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno" è aggiunto il seguente inciso: ", promosse dal soggetto passivo dell'imposta,".

Visto il D.Lgs 267/2000 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162).

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL rilasciato dal Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie – Area Tributi e Catasto - Servizio Amministrazione e Gestione Finanziaria – Imposta di Soggiorno Dott.ssa Daniela Mosca;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente Delegata del Direttore Finanziario della Divisione Risorse Finanziarie – Dott.ssa Gaidano;

ESPRIME

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione inerente la parziale variazione del testo di Regolamento Comunale in materia di Imposta di Soggiorno.



Collegio dei revisori dei conti del Comune di Torino – Libro dei Verbali delle adunanze

Si suggerisce di definire gli accordi con le principali piattaforme informatiche di prenotazione e gestione dell'incasso derivante dalle locazioni brevi prima dell'entrata in vigore della norma impositiva, affinché ci sia massima collaborazione con l'Ente locale sia per la comunicazione dei dati e sia per il contrasto all'evasione. Inoltre, sarebbe opportuno, un generale coordinamento tra l'ufficio responsabile del tributo e gli altri Organi comunali correlati quali ad esempio L'ufficio Urbanistica, L'ufficio Tributi e la Polizia Urbana per adottare tutte le opportune sinergie ai fini del consolidamento della base imponibile.

Relativamente al presente verbale la discussione viene chiusa alla ore 13:00.

L'Organo di Revisione economico-finanziaria:

Dott. Paolo Zoccola – Presidente

Rag. Silvana Busso - Componente

Dott. Roberto Ghiglione - Componente

